

DECRETO 22 settembre 2003

**Modifica degli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-2004**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da

un luogo all'altro nella Comunità' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Viste le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità' e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Viste le direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità' e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Viste le direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità' e taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità' di recepire le direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) All'allegato II, parte B, lettera a), punto 5, il testo della colonna di destra e' sostituito dal testo seguente: «EL, P (Azzorre)».

2) All'allegato IV:

a) nella sezione I della parte A, al punto 34, nella colonna di sinistra, i termini «Cipro» e «Malta» sono soppressi;

b) nella parte B, al punto 19, il testo della colonna di destra

e' sostituito dal testo seguente: «EL, P (Azzorre)».

3) nella parte B dell'allegato V, alla sezione I:

a) il testo del punto 2 e' sostituito dal testo seguente:

«Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,
Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L.,
Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae;

conifere (Coniferales);

Acer saccharum Marsh., originarie dell'America
settentrionale;

Prunus L., originarie di Paesi extraeuropei;

fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L.,
Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originarie di Paesi
extraeuropei;

ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.»;

b) Al punto 7, lettera b), i termini «Cipro» e «Malta» sono
soppressi.

4) nell'allegato VI, alla lettera a), punto 7, il testo della
colonna di destra e' sostituito dal testo seguente: «Grecia,
Portogallo (Azzorre)».

2. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente
decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 237